

DOC 2_INT

Insediamiento di giovani agricoltori in società di capitale

Nella proposta di modifica della scheda della misura 112 da sottoporre al CdS del 31 ottobre p.v.. viene data la possibilità di insediamento di un giovane agricoltore nell'ambito di società di capitale.

In tal caso, per il giovane, la data di assunzione della qualità di capo azienda corrisponde alla data di assunzione della carica di socio amministratore della società.

Il giovane deve avere potere di rappresentanza ordinaria e straordinaria della società pertanto, in qualità di socio amministratore, deve possedere la maggioranza del capitale sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

Secondo quanto stabilito dal C.C. (art. 2368), per avere la maggioranza in assemblea ordinaria è necessario la maggioranza assoluta delle quote di capitale sociale, salvo che lo statuto preveda una maggioranza più ampia. La medesima cosa vale per l'assemblea straordinaria. Tuttavia, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.

Pertanto, affinché un giovane agricoltore si possa insediare nell'ambito di una società di capitali, si dovrebbe dare disposizione che sia assicurata, da parte del giovane, la titolarità delle quote di capitale sufficiente ad avere la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria secondo quanto stabilito dall'art. 2368 del C.C. e dallo statuto della società.

Altri elementi richiesti:

- a) nel caso di inserimento del giovane in società preesistenti, il raggiungimento della maggioranza di capitale richiesta può essere realizzata mediante apporto di nuovo capitale e/o cessione di quote da parte di altri soci. A tal fine non è riconosciuto l'istituto della "delega" e l'interessato dovrà risultare effettivamente titolare delle quote necessarie (analisi visura camerale);
- b) deve essere previsto l'obbligo del mantenimento da parte del neo insediato della carica di socio amministratore, secondo le caratteristiche individuate, per un periodo di tempo almeno pari al periodo di impegno alla conduzione aziendale (cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno). Del medesimo periodo minimo deve essere, ovviamente, la durata del contratto societario.